

La presente deliberazione viene affissa il

~~07 AGO. 2008~~

~~08 AGO. 2008~~

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 361 del 06 AGO. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento -Atto di citazione – Barbato Rosa vedova Martino c/- Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno sei del mese di AGOSTO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr.Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr.Falato Carlo	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 07.07.08 la sig.ra Barbato Rosa vedova Martino conveniva in giudizio questa Amministrazione per risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione stradale;

Con determina n. 391/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 07.07.08 promosso da Barbato Rosa vedova Martino c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 391/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 391/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con atto di citazione notificato il 07.07.08 promosso da Barbato Rosa vedova Martino c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 504 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 07 AGO, 2008

IL MESSO

08 AGO, 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07 AGO, 2008 08 AGO, 2008 contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

28 AGO, 2008

Il **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 AGO, 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 AGO, 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Copia per

2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
} Revisori dei Conti	4630	il _____
} Nucleo di Valutazione	16.8.08	il _____

✓ Conferenze di Capigruppo

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 8 LUG 2008

PROCURA SPECIAL

AVV. MARIALUISA
CAVUOTO

Vi deleghiamo a rappre-
tarsi e difenderci
procedimento instaurato
il presente atto, conferendi
ogni facoltà di legge.
particolare, Vi deleghiamo
rappresentarci e difende
nella proposizione
domande riconvenzioni
nelle domande di chiamate
causa e/o in garanzia di ter
in tutti i giudizi
opposizione, in ogni fa
delle procedure con-corsu;
e di quelle esecutive.

Vi deleghiamo, altresì,
sottoscrivere, in nostro nom
il presente ed ogni altro atti
del procedimento.

Espressamente Vi conferiam
la facoltà di conciliare
transigere, rinunciare e
accettare rinunzie a domandi
ed atti del giudizio, desistere
da ricorsi per fallimento,
riscuo-tere, quietanzare,
ritirare atti, documenti e titoli
nel ns/ interesse e nel ns/
nome.

Potrete nominare avvocati e
procuratori, in ogni sede
giudiziaria, in aggiunta a Voi
e/o in Vs/ sostituzione, con
gli stessi poteri a Voi
conferiti. Il presente mandato
viene, altresì, espressamente
conferito per ogni grado del
giudizio, sia di cognizione
che di esecuzione.

Riteniamo per rato e fermo il
Vs/operato, ed eleggiamo
domicilio nel luogo indicato
nell'atto.

Ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs n.196/2003 e dopo
aver ricevuto l'informativa di
cui all'art. 13 della citata
legge, espressamente
forniamo il consenso al
trattamento dei dati personali.

Li, _____
Marialuisa Cavuoto

*in proprio e
nelle qualità*

PER AUTENTICA

Alc

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

ATTO DI CITAZIONE

La sig.ra **Barbato Rosa**, nata a Pietrastornina (AV) il 25.02.1968,
C.F. BRBRSO68B65G629Q, vedova Martino, in proprio e nella
qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore **Martino
Giovanni**, nato a Benevento il 08.02.2000, C.F.
MRTGNN00B08A783K, residente in Benevento, alla Via Correrà n.
4 ed elettivamente domiciliata in Benevento, alla Piazza Guerrazzi n.
4, presso e nello studio dell'avv. Marialuisa Cavuoto che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto;

Premesso che

- 1) Il giorno 25.08.2001, alle ore 12,35 circa, in Arpaiese (BN), il
sig. Martino Cosimo, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti,
mentre percorreva la Strada Provinciale Ciardelli alla guida del
motociclo Ducati 900, targato AH-42470, di proprietà del fratello,
Martino Antonio, con a bordo il sig. Ciardiello Francesco, a causa
delle caratteristiche insidiose del tratto di strada, perdeva il controllo
del mezzo, andando violentemente a collidere contro l'autobus FIAT
370-12-25, targato AV-339739, di proprietà della Società Autolinee
Sellitto s.r.l., condotto nella circostanza dal sig. Conte Angelo;
- 2) A seguito del forte impatto, il Martino cadeva rovinosamente



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0016228

Data 08/07/2008

Oggetto ATTO CITAZIONE BARBATO

ROSA

Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. *11158*

Data *9/7/08*

al suolo riportando delle ferite gravissime, con notevoli perdite di sangue e con la gamba sinistra amputata all'altezza del ginocchio. Soccorso dai sanitari del Servizio di 118, veniva con immediatezza condotto presso l'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento, ove gli veniva diagnosticato un politrauma per grave stato di shock, midriasi fissa, vasta ferita alla gamba destra s.l.o., trauma cranico ed amputazione traumatica della gamba sinistra. Successivamente, a causa delle devastanti lesioni riportate, alle ore 14.00 dello stesso giorno, il Martino decedeva presso la struttura ospedaliera;

3) Il terzo trasportato, sig. Ciardello Francesco, nato a Napoli il 21.11.1961 e residente in Pietrastornina (AV), alla Via Ferrara nr. 5, a seguito dell'improvvisa caduta del mezzo, veniva sbalzato violentemente al suolo, riportando contusioni multiple;

4) Successivamente all'occorso sinistro, intervenivano sul posto due Carabinieri della Stazione di Ceppaloni, i quali, effettuati i dovuti rilievi, redigevano specifico verbale e comunicavano la notizia di reato, relativa alla denuncia per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. a carico del conducente del pullman, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;

5) Nel corso delle indagini, il Sostituto Procuratore, dott. Tartaglia Polcini, al quale veniva assegnata l'inchiesta, al fine di accertare la dinamica del tragico incidente e le relative

responsabilità, disponeva specifica consulenza tecnica, all'esito della quale, ritenuta l'insussistenza di alcun elemento di responsabilità a carico dell'indagato Conte Angelo, formulava richiesta di archiviazione del procedimento penale, iscritto al nr. 4063/01 RGNR mod. 21, cui faceva seguito la relativa archiviazione del GIP, con decreto nr. 749/02;

6) La Società Autolinee Sellitto s.r.l., quale proprietaria dell'autobus coinvolto nel sinistro mortale, a mezzo del proprio difensore, in data 12.11.2001 inoltrava regolare denuncia e messa in mora alla Compagnia di Assicurazione Trieste e Venezia Genertel S.p.A., presso cui risultava assicurato il motociclo guidato dal Martino Cosimo, formulando richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Tuttavia, la Compagnia Assicurativa, stante la pendenza del procedimento penale, comunicava di non poter formalizzare alcuna offerta risarcitoria, anche perché la documentazione istruttoria non consentiva, allo stato, di ascrivere alcuna responsabilità al conducente del motociclo;

7) Invero, la società di autotrasporti, fallita la definizione stragiudiziale della controversia, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il sig. Martino Antonio, nella qualità di proprietario del mezzo e la Compagnia di Assicurazione Trieste e Venezia Genertel S.p.A., al fine di sentirli condannare, in solido fra

loro, al pagamento in favore della società Sellitto s.r.l. della somma di € 22.310,94, occorsa per la riparazione delle parti meccaniche e della carrozzeria dell'autobus, nonché della somma di € 23.892,31, quale rimborso delle spese occorse per il noleggio di altro autobus, relativamente al periodo intercorso dal 25.08.2001 al 20.02.2002, oltre al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi sulle somme di spettanza fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, oltre, ancora, alle spese e competenze legali;

8) Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestavano l'accadimento storico prospettato dalla controparte ed eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Benevento, essendosi l'incidente verificato nel territorio del Comune di Benevento ed essendo la parte convenuta residente in Arpaise, provincia di Benevento;

9) Alla prima udienza del 30 settembre 2002, il GI., dott. Pellecchia, con provvedimento reso contestualmente, dichiarava la propria incompetenza per territorio, concedendo un termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento territorialmente competente;

10) Conseguentemente, in data 08.10.2002 parte attrice, con atto di citazione in riassunzione, disponeva una nuova citazione in giudizio per gli stessi convenuti di cui sopra, dinanzi al Tribunale di

Benevento, fissando all'uopo l'udienza del 15.01.2003;

11) Nel corso della fase istruttoria dell'attivato procedimento civile, iscritto al R.G. nr. 3301/02, successivamente all'intervenuta escussione dei testi citati dalle parti in causa, all'udienza del 07 novembre 2007 il G.I. - dott.ssa G. Giuliano, riteneva opportuno disporre specifica consulenza tecnica, nella persona del p.i. Palma Lorenzo, al fine di accertare le cause e le modalità del tragico incidente;

12) In data 05.02.2008 il perito depositava in Cancelleria la propria relazione tecnica, dalla quale si evince una precisa ricostruzione della dinamica dell'avvenuto sinistro e delle relative responsabilità. In particolare, nell'elaborato peritale è espressamente puntualizzato e reiteratamente ribadito che **“la causa innescante il sinistro è stata la presenza sul manto stradale di alcune anomalie”**. Segnatamente, dagli elementi acquisiti durante le operazioni peritali è emerso che:

a) **“il motociclo proveniva da una curva volgente a destra a visuale non libera per la conformazione della sezione stradale che presenta sulla destra una scarpata ascendente”** (pag. 14);

b) **“La larghezza della carreggiata, nel tratto teatro del sinistro, varia in maniera irregolare da un minimo di 5,71 m, localizzato in corrispondenza della zona mediana della curva, ad un massimo di**

veicoli provenienti dalla Frazione Ciardelli ad una deviazione verso il centro della strada. ...Il pullman, pur mantenendo rigorosamente la destra, è stato necessariamente costretto a rasentare la mezzedria della strada (pag. 17);

2. "Dal confronto tra la restituzione in planimetria dei rilievi eseguiti nell'immediatezza dei fatti ed i rilievi fotografici si evince che il motociclo si è ribaltato al suolo alcuni metri dopo un'anomalia presente sulla piattaforma stradale. ... Le circostanze del ribaltamento dimostrano che l'anomalia presente sulla piattaforma stradale è stato l'elemento che ha innescato l'evento infortunistico" (pag. 18);

3. "Per le caratteristiche plano-altimetriche della strada, per lo stato della sua pavimentazione stradale e per le specifiche condizioni di pericolo presenti nel tratto teatro del sinistro, vi era l'obbligo per l'Ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale di Benevento) di installare quantomeno la segnaletica di pericolo, oltre che imporre una limitazione alla velocità massima. Peraltro, sul tratto di strada era del tutto mancante la segnaletica orizzontale" (pagg. 18.19);

13) Le suddette rilevazioni peritali inducevano il CTU ad evidenziare nella descritta dinamica dell'avvenuto sinistro che: "la causa che ha innescato il sinistro è stata la presenza sul manto

stradale di alcune anomalie. E' da evidenziare la grave
negligenza dell'Ente proprietario della strada il quale,
nonostante le varie e gravi situazioni di pericolo, non ha
provveduto in alcun modo ad apporre la segnaletica relativa.
Nel caso di specie sarebbe stata necessaria apporre
quantomeno i seguenti segnali di pericolo: 1. strettoia
simmetrica (Art. 40 Reg. Fig. II.17); 2. strada deformata (Art. 85
Reg. Fig. II.1); 3. curva a destra (Art. 86 Reg. Fig. II.4), oltre che
imporre su tutto il tratto di strada un limite massimo di velocità
non superiore ai 50 Km/h" (nr. 3.2.3, pagg. 20 - 21);

14) Dai su menzionati riscontri oggettivi, risulta univoca la ricostruzione della dinamica dell'avvenuto sinistro e la conseguente imputabilità in capo all'Amministrazione Provinciale di Benevento di precisa responsabilità civile ex art. 2043 c.c., in ossequio al generale principio del "neminem laedere" che impone, tassativamente, alla P.A., quale proprietaria dei beni dalla stessa gestiti, di usare tutte quelle cautele atte a non mettere a rischio l'incolumità dei cittadini, eliminando o, quantomeno, segnalando opportunamente tutte quelle situazioni di pericolo che non siano tempestivamente percepibili, in quanto generano nell'utente ingannevole rappresentazione di una situazione differente dalla realtà, costituente, appunto, il pericolo occulto che integra l'insidia o il trabocchetto. Invero, l'onere di

diligenza della P.A. di tutelare in via generale e preventiva l'incolumità personale dei cittadini deve essere particolarmente rigoroso allorché si tratti di beni demaniali destinati specificatamente al pubblico transito.

Orbene, alla luce dei predetti rilievi tecnici, ricorrendo, in concreto, sia la invisibilità del pericolo, costituito dalle predette anomalie del manto stradale non opportunamente segnalate, sia la relativa imprevedibilità, che hanno conseguentemente determinato il tragico evento, non potendo nulla fare il conducente della moto per evitare lo slittamento del mezzo ed il successivo impatto contro l'autobus proveniente dal senso opposto di marcia, può certamente ritenersi ascrivibile il sinistro per cui è causa alla responsabilità esclusiva dell'Ente Provinciale di Benevento, per omessa e/o cattiva manutenzione del tratto di strada interessato.

Sul punto, importante norma di riferimento è l'art. 14 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) che statuisce espressamente in capo agli *Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l'obbligo di provvedere:* a) *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;* b) *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;* c) *alla apposizione e manutenzione della prescritta*

segnaletica; ...". Si evince chiaramente la finalità precipua di tale disposizione, volta a garantire la "sicurezza stradale" che rende, conseguenzialmente, la prescrizione normativa difficilmente eludibile e capace di generare responsabilità risarcitoria in dipendenza della mera dimostrazione della omessa attività manutentiva, anche indipendentemente dalla concreta prova della colpa. Difatti, le prescritte ed imposte attività di manutenzione, gestione, pulizia, controllo tecnico ed apposizione della segnaletica sono da intendersi fuse in una treccia di garanzie su cui l'utente della strada deve fare affidamento ai fini della sicurezza della circolazione. Ne consegue che siffatto art. 14 C.d.S. assolve al chiaro scopo di oggettivizzare il riconoscimento della colpa in capo all'Ente proprietario proprio per quella che è l'illegalità intrinseca di una omessa manutenzione resa doverosa da una chiara norma di legge. Peraltro, non poche Corti di merito hanno riconosciuto la sussistenza della colpa in capo all'Amministrazione in base al rilievo formale della mera inottemperanza agli obblighi di manutenzione prescritti dalla legge (Tribunale di Latina n. 1684/2002; Torino, 27.01.1997).

Dunque, in adesione a quanto sostenuto da consolidata giurisprudenza, relativamente alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente, conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, la tutela da garantire all'utente

è quella predisposta dall'art. 2043 c.c, atteso che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale, includente anche la vigilanza ed il controllo dei beni demaniali, incontra limiti precisi derivanti da specifiche norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. "trabocchetto o insidia stradale" (Cass. Civ. 22592/2004; Cass. Civ. 3991/99; Cass. Civ. 7062/97; Cass. Civ. n. 5989/98);

15) In subordine, il mancato e/o inidoneo ottemperamento da parte della P.A. ai doveri di manutenzione ordinaria della strada di cui è proprietaria, con specifica violazione dell'art. 14 C.d.S. preordinato a garantire la sicurezza della circolazione stradale, rende certamente ascrivibile alla Amministrazione Provinciale la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., costituendo le predette attività l'essenza dei doveri di custodia (Cass. Civ. n. 4070/98; Cass. Civ. 11749/98; Cass. Civ. 4673/96). Tanto ciò è vero specie se si considera che il demanio stradale di cui trattasi, per la sua estensione e per le modalità d'uso ben si presta ad un controllo efficace ed effettivo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di

pericolo per gli utenti (Cass. Civ. n. 156/99; Cass. Civ. 13114/95);

16) In via del tutto gradata, può ritenersi verificata nel caso di specie un'ipotesi di responsabilità concorsuale tra l'Ente Provinciale ed il conducente del motociclo, con conseguente applicazione al caso di specie del principio del concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. (Art. 1227 c.c. - Concorso del fatto colposo del creditore: *"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate"*), da ritenersi perfettamente compatibile con le ipotesi di riconoscimento della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione proprietaria per i danni da insidia stradale ex art. 2043 c.c.. Difatti, la Cassazione, in una importante pronuncia, si è espressa in merito ritenendo che *"la responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nell'art. 2043 c.c., è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere tout court il nesso causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l'opposto principio dell'interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dovendosi, per converso, valutare in concreto l'entità dell'apporto*

causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso" (Cass. Civ., Sez. III, nr. 17152/2002);

17) Alla luce di quanto innanzi esposto ed, in particolare, tenuto conto dei riscontri peritali di cui sopra che attribuiscono la responsabilità dell'intervenuto decesso del sig. Martino Cosimo alla condotta negligente dell'Ente Provinciale di Benevento, stante l'omessa e/o cattiva manutenzione del tratto di strada interessato dal tragico sinistro mortale, l'attrice Barbato Rosa, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Martino Giovanni, intende ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente subiti.

In merito all'ingiustizia del danno non sembra necessario argomentare oltremodo, specie se si tiene conto che il sig. Martino Cosimo ha perso tragicamente la vita a soli trentasette anni, mentre i suoi stretti congiunti restano segnati da una sofferenza e da un dolore che difficilmente il tempo riuscirà a lenire.

Sul piano giuridico, a seguito del più recente inquadramento sistematico conseguente alla nota sentenza n. 8828/2003 della Corte di Cassazione, si riconosce ai prossimi congiunti della vittima piena legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il dovuto risarcimento non soltanto dei danni patrimoniali, ma anche il

risarcimento del subito danno morale *iure proprio* e del danno esistenziale, oltre al risarcimento dei danni biologico e morale *iure hereditario*.

Per quanto concerne il **danno morale *iure proprio*** non sembra potersi discutere sul diritto dell'attrice ad ottenere tale risarcimento, stante il grave danno subito in conseguenza del tragico evento mortale, imputabile, per quanto innanzi rappresentato, alla responsabilità esclusiva dell'Ente Provinciale. In particolare, può certamente ritenersi che siffatto danno sia stato particolarmente intenso e devastante per la sig.ra Barbato Rosa, a causa della improvvisa perdita del giovane marito, da cui è inevitabilmente derivato un profondo turbamento del suo stato d'animo, ovvero una profonda angoscia transuente che ancora oggi caratterizza il suo modo di-essere.

Quanto al **danno esistenziale** è da evidenziare che la morte del Martino ha inciso in maniera considerevole anche e soprattutto sulla sfera personale dell'attrice, determinando un forte sconvolgimento della vita familiare, con conseguente pregiudizio delle abitudini di vita e degli assetti relazionali, stante la forzosa rinuncia allo svolgimento di tutte quelle attività svolte congiuntamente alla vittima, per essa fonte di grande compiacimento e benessere.

Segnatamente, nel caso di specie, la sofferenza del danno esistenziale può certamente rinvenirsi nel venir meno dei normali rapporti di frequentazione intercorrenti con la vittima, nonché del normale appagamento derivante dalla condivisione di tanti momenti importanti, oltre che del vissuto quotidiano. In particolare, per la vedova esso si identifica nella privazione di un valore personale, costituito dalla irreversibile perdita del giovane congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali nell'ambito del nucleo familiare, dal quotidiano disagio di dover intrattenere da sola le relazioni sociali proprie di una giovane donna, i cui effetti sono estremamente devastanti.

In ordine alla liquidazione dei su citati danni è utile evidenziare quanto segue. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto, il Tribunale di Roma si è dotato di un sistema valutativo "a punti", in grado di garantire un'adeguata personalizzazione del risarcimento, stante la considerazione di fattori indefettibili, quali il rapporto parentale intercorrente con la vittima, l'età della vittima e quella del superstite ed, infine, la convivenza o frequentazione tra la vittima ed il superstite. Il risarcimento totale è pari al punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati a ciascuna delle circostanze ricorrenti nel caso concreto moltiplicato per il valore monetario del punto (ossia €

8.000,00).

In particolare, quanto alla sig.ra Barbato Rosa si può affermare che ad essa spetti per il danno morale *iure proprio* e per il danno esistenziale, un risarcimento danni pari ad € 224.000,00. Tale somma è stata calcolata come segue (28 punti moltiplicato € 8.000,00):

1. Perdita del coniuge	18 punti
2. Età congiunto (21-40 anni)	3 punti
3. Età vittima (21-40 anni)	3 punti
4. Convivenza tra vittima e sopravvissuto	2 punti
5. Assistenza altri congiunti conviventi	2 punti

Per ciò che riguarda il danno morale *iure proprio* ed il danno esistenziale di spettanza del minore Martino Giovanni, figlio della vittima, essi si quantificano nella somma complessiva di € 240.000,00, così determinata:

1. Perdita del genitore	18 punti
2. Età del congiunto (0-20 anni)	4 punti
3. Età della vittima (21-40 anni)	3 punti
4. Convivenza tra vittima e sopravvissuto	2 punti
5. Assistenza altri congiunti conviventi	2 punti

Relativamente, invece, al **danno biologico** ed al danno morale *iure hereditario*, in applicazione della Tabella di

liquidazione adottata dal Tribunale di Milano, a tale titolo, spetta all'attrice, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Martino Giovanni, la somma complessiva € 590.000,00.

Per ciò che riguarda, infine, il danno patrimoniale è da evidenziare che la morte del sig. Martino Cosimo, oltre ad incidere profondamente nella sfera personale, psichica, morale e familiare dell'attrice ha, altresì, provocato una perdita di carattere patrimoniale in danno della signora Barbato Rosa, legittimata, pertanto, a formulare relativa richiesta di risarcimento.

A tal proposito, si fa osservare che il compianto Martino Cosimo, all'epoca del decesso aveva soli trentasette anni, era coniugato con la sig.ra Barbato Rosa e percepiva una retribuzione annua pari ad € 23.360,61. E', dunque, indubitabile che la coniuge superstite, conseguentemente al tragico evento, ha perso il rilevante contributo economico che il marito avrebbe continuato a conferire in famiglia, specie laddove si consideri che circa una metà della retribuzione mensile del Martino veniva destinata alle comuni spese di gestione dell'abitazione (bollette delle utenze telefoniche, idriche, energetiche, etc., spese alimentari e quanto altro costituisce spesa ordinaria di vita in comune), oggi interamente gravate sulla sola predetta attrice.

Conseguentemente, il danno materiale derivante alla coniuge

a causa del subentrato mancato apporto economico della vittima alla esigenze familiari, tenuto conto di quanto la stessa percepisce a titolo di pensione di reversibilità, può essere valutato nella complessiva somma di € 150.000,00.

Tanto premesso, la sig.ra Barbato Rosa, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio minore Martino Giovanni, come innanzi generalizzata, rappresentata e difesa

CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato in Benevento, alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori n. 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, ore di rito, col prosieguo, per il giorno **12 gennaio 2009**, Giudice a designarsi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi venti giorni prima nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., sotto comminatoria di processo in contumacia e con l'avvertenza che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c., per ivi sentirsi emettere le seguenti:

CONCLUSIONI

1. In via preliminare, accertare e dichiarare che la causa della morte del sig. Martino Cosimo sia da ascrivere alla omessa e/o cattiva manutenzione del tratto di strada provinciale Ciardelli, teatro del

4. In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertata e dichiarata, in relazione al sinistro mortale, la responsabilità concorsuale tra l'Amministrazione Provinciale di Benevento ed il sig. Martino Cosimo, disporsi l'applicazione del principio concorsuale di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. e quantificare il relativo danno di spettanza dell'attrice, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Martino Giovanni;
5. Condannare, infine, l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore, che si dichiara anticipatario.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della premessa, preceduti dalla formula "se vero che". Si indicano a testi il maresciallo Annichiaro Alessandro e l'appuntato Guido Tommaso del Comando Stazione dei Carabinieri di Ceppaloni, nonché il sig. Ciardello Francesco residente in Pietrastornina (AV), alla Via Ferrara n. 5.

In via del tutto gradata, nell'ipotesi in cui il Giudice lo ritenesse opportuno, si chiede CTU modale al fine di accertare i tempi e le modalità del sinistro, nonché la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, quale proprietaria della strada interessata dal sinistro, per cd. insidia o trabocchetto ovvero per danni da cose

in custodia; in ipotesi, ove accertata una concorrente condotta colposa delle parti interessate, quantificare la responsabilità concorsuale delle stesse.

Si produce in allegato copie dei seguenti documenti:

1. certificato situazione di famiglia originaria di Martino Cosimo;
2. certificato di morte di Martino Cosimo;
3. certificato di stato di famiglia di Barbato Rosa;
4. certificato di nascita di Martino Giovanni;
5. consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. Palma Lorenzo nella causa civile nr. 3301/02;
6. copia comunicazione notizia di reato del Comando Stazione Carabinieri di Ceppaloni del 28.08.2001;
7. copia comunicazione prot. nr. 9/99-2 del Comando Stazione Carabinieri di Ceppaloni del 30.08.2001;
8. copia atto di citazione del 21.05.2002;
9. copia atto di citazione in riassunzione del 08.10.2002;

Si dichiara che ai fini del contributo unificato il valore della presente controversia è superiore ad € cinquecentomila/00

Benevento, 26.06.2008

Avv.  Maria Luisa Cavuoto

RELATA DI NOTIFICA

Addì _____, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ad istanza dell'avv. Marialuisa Cavuoto, ho notificato copia del suesteso atto di citazione alla

• **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rappresentante p.t., Piazza Castello - Rocca dei Rettori nr. 1 - 82100 Benevento (BN),

Tanto ho fatto mediante consegna a mani.

07 LUG. 2008

